

Delibera di Assemblea di Bacino n. 13 del 27 giugno 2017

Oggetto: Affidamento servizio rifiuti nel Comune di Meolo: approvazione della Relazione ex comma 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 e scelta della forma di gestione in house

Premesso che l'odierna Assemblea si è validamente costituita ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio di Bacino dott. Giorgio Talon e con le funzioni di segretario svolte dal Direttore dott. Paolo Diprima, il Presidente accerta che al momento della votazione sono presenti, in proprio o per delega, i rappresentanti dei seguenti Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino:

	Ente	Quota			Ente	Quota	
1	Comune di Annone Veneto	4,55	Presente	24	Comune di Mira	44,08	Assente
2	Comune di Campagna Lupia	7,93	Presente	25	Comune di Mirano	30,25	Presente
3	Comune di Campolongo Maggiore	11,83	Presente	26	Comune di Mogliano Veneto	31,57	Presente
4	Comune di Camponogara	14,77	Assente	27	Comune di Musile di Piave	13,17	Presente
5	Comune di Caorle	13,48	Presente	28	Comune di Noale	17,96	Presente
6	Comune di Cavallino Treporti	15	Presente	29	Comune di Noventa di Piave	7,82	Presente
7	Comune di Cavarzere	16,94	Assente	30	Comune di Pianiga	13,68	Assente
8	Comune di Ceggia	7,1	Presente	31	Comune di Portogruaro	28,75	Assente
9	Comune di Chioggia	56,87	Presente	32	Comune di Pramaggiore	5,31	Presente
10	Comune di Cinto Caomaggiore	3,76	Assente	33	Comune di Quarto d'Altino	9,38	Presente
11	Comune di Cona	3,63	Presente	34	Comune di San Donà di Piave	46,48	Presente
12	Comune di Concordia Sagittaria	12,17	Presente	35	Comune di Santa Maria di Sala	19,78	Assente
13	Comune di Dolo	17,13	Assente	36	Comune di San Michele al Tagliamento	13,75	Assente
14	Comune di Eraclea	14,51	Presente	37	Comune di San Stino di Livenza	14,91	Presente
15	Comune di Fiesse d'Artico	8,84	Presente	38	Comune di Salzano	14,5	Presente
16	Comune di Fossalza di Piave	4,82	Presente	39	Comune di Scorzè	21,62	Assente
17	Comune di Fossalza di Portogruaro	6,95	Presente	40	Comune di Spinea	30,72	Presente
18	Comune di Fossò	7,76	Assente	41	Comune di Stra	8,65	Presente
19	Comune di Gruaro	3,2	Assente	42	Comune di Teglio Veneto	2,66	Presente
20	Comune di Jesolo	27,99	Assente	43	Comune di Torre di Mosto	5,42	Assente
21	Comune di Marcon	18,54	Assente	44	Comune di Venezia	298,85	Presente
22	Comune di Martellago	24,21	Presente	45	Comune di Vigonovo	11,32	Presente
23	Comune di Meolo	7,39	Presente				

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino l'Assemblea di Bacino è idonea a deliberare quando siano presenti la metà più uno degli enti locali partecipanti (e quindi almeno 23 enti) e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali (e quindi almeno 501 quote).

	Enti	Quota
Presenti	30	742.83
Assenti	15	257.17

Si dichiara l'Assemblea idonea a deliberare.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Giorgio Talon
(Firmato)

IL SEGRETARIO
Paolo Diprima
(Firmato)

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino la presente delibera è adottata con il quorum deliberativo rafforzato, pari ad almeno la metà più uno degli Enti partecipanti al Bacino (e quindi 23) e della metà più uno delle quote millesimali in capo agli Enti partecipanti al Bacino (e quindi 501).

Premesso

- che il servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani (per brevità "servizio rifiuti urbani") comprende, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del DL 1/2012, le attività di "raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero";
- che il soggetto competente per la scelta della forma di gestione del servizio rifiuti urbani, è individuato negli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali, ai sensi dall'art. 3-bis, comma 1-bis del DL 138/2011 come introdotto dall'art. 34 comma 23 del DL 170/2012, secondo cui *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamenteGli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio"*;
- che pertanto gli enti di governo degli ambiti o bacini devono motivare la scelta della forma di gestione del servizio rifiuti urbani con apposita Relazione redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del DL 179/2012 secondo cui *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;
- che nel caso in cui il modello di gestione prescelto, tra le tre alternative contemplate dall'ordinamento comunitario, sia il modello dell'in house providing, i predetti enti di governo devono altresì adempiere a quanto disposto dall'art. 192 comma 2 del D.lgs. 50/2016, secondo cui *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*;
- che al fine di poter procedere ad un affidamento diretto secondo il modello dell'in house providing è necessario che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste dall'ordinamento comunitario e disposte dall'art. 5 del Dlgs 50/2016:
 - a) l'ente affidante esercita sulla società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, avendo il potere di esprimere nei suoi confronti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative;
 - b) oltre l'80 per cento delle attività della società affidataria è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente affidante o da altri soggetti da esso controllati;

- c) nella società affidataria non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale che non esercitano un'influenza determinante;
- che nel caso di società affidataria in house partecipata da una pluralità di soci pubblici, il controllo analogo deve essere esercitato congiuntamente da tutti i soci, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni poste dal comma 5 dell'art. 5 del Dlgs 50/2016:
 - a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti
- che nella specifica situazione degli ambiti o bacini territoriali del servizio rifiuti urbani, i cui Enti di governo esercitano la funzione di affidamento del servizio in nome e per conto dei Comuni partecipanti, il controllo analogo nei confronti della società affidataria può essere esercitato congiuntamente dai Comuni partecipanti in quanto titolari delle quote di controllo nella società affidataria medesima e quindi del potere di nomina dei suoi Organi sociali,

Richiamate

- la Legge Regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, che prevede (articoli 3 e 5) che:
 - *"Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino";*
 - Tra i compiti dei Consigli di Bacino vi sia anche *"l'indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero";*
 - I Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalità definite dalla Convenzione istitutiva ...e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino anche *"l'approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente"* (art. 9, comma 2, punti g) e h);

Richiamate altresì

- la delibera dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 25 maggio 2016 con la quale è stato stabilito:
 - di dar mandato al Comitato di bacino e al Direttore di avviare le attività istruttorie funzionali alla predisposizione delle proposte di delibere, da sottoporre ad una prossima Assemblea entro la fine del corrente esercizio, per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato rifiuti nei tre Comuni di Quarto d'Altino, San Donà di Piave, Meolo con servizio in scadenza al 30.6.2016;
 - di indirizzare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il nuovo affidamento del servizio rifiuti nei tre Comuni di cui punto 1) al medesimo gestore, Veritas S.p.A., che

già presta, in via diretta o tramite proprie controllate, il servizio rifiuti nella quasi totalità dei Comuni del Bacino (44 su 45), previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti posti dalla normativa per l'affidamento diretto in house, da attestare nel provvedimento motivato di affidamento;

- di approvare l'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.12.2016 del servizio affidato a Veritas nei tre Comuni di San Donà di Piave, Quarto d'Altino e Meolo, con servizio in scadenza al 30.06.2016, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, nella prospettiva dell'adozione entro tale data della delibera di affidamento del servizio di cui al punto 1;
- la delibera dell'Assemblea di Bacino n. 14 del 21 dicembre 2016 con la quale è stato dato atto che, per causa non imputabile all'Ente affidante, da porre in relazione all'inattesa mancata entrata in vigore del testo unico sui servizi pubblici locali, i tempi tecnici necessari al completamento dell'istruttoria per l'affidamento del servizio rifiuti nel Comune di Meolo si sarebbero protratti fino al 31 marzo 2017, disponendo un'ulteriore prosecuzione tecnica fino a tale data del servizio già attualmente erogato da Veritas S.p.A.;
- la delibera dell'Assemblea di Bacino N. 4 del 16 marzo 2017 con la quale è stato preso atto della ragionevolezza di un breve slittamento fino al 30.6.2017 delle decisioni dell'Assemblea di Bacino in ordine agli affidamenti nel Comune di Meolo, in ragione delle possibili modifiche/integrazioni all'art. 192 del D.lgs. 50/2016 apportabili dal "decreto correttivo" allora in corso di emanazione, nonché dell'opportunità di attendere la sentenza del TAR Veneto, e le relative motivazioni, sul ricorso presentato da De Vizia Transfer S.p.A. per l'annullamento della delibera 4/2016 dell'Assemblea di Bacino, disponendo pertanto un'ulteriore prosecuzione tecnica fino a tale data del servizio già attualmente erogato da Veritas S.p.A.;

Considerato

- che si sono state riscontrate le condizioni indicate nella richiamata delibera dell'Assemblea di Bacino N. 4 del 16 marzo 2017 con esiti che consentono di proseguire nell'iter istruttorio finalizzato alla scelta, entro il 30.6.2017, del modello di gestione ai fini del nuovo affidamento del servizio rifiuti nel Comune di Meolo, in quanto:
 - le modifiche apportate all'art. 192 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 ("*Codice contratti pubblici*") da parte del D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 ("*decreto correttivo*") non rilevano ai fini dell'atto di accertamento tecnico sulla convenienza dell'offerta del gestore in house per il nuovo affidamento del servizio rifiuti nei tre Comuni predetti;
 - la sentenza del TAR Veneto N. 283 del 21 marzo 2017 ha respinto il ricorso di De Vizia Transfer S.p.A. per l'annullamento della delibera dell'Assemblea N. 4/2016 sancendo che quest'ultima, come sostenuto dalla difesa dell'Ente, "*non produce effetti immediatamente e concretamente lesivi nella sfera della ricorrente, stante la portata meramente programmatica della stessa, essendo rimandata la scelta del modello di gestione del servizio all'esito dell'attività istruttoria il cui compimento è rimesso al responsabile del procedimento, senza che tale attività risulti in qualche modo vincolata nel suo esito dal contenuto della delibera*";

Richiamate

- la deliberazione della giunta comunale di Meolo n° 105 del 20.01.2016 ad oggetto "*presa d'atto e assenso al progetto di riorganizzazione del servizio di igiene ambientale e passaggio alla tariffazione puntuale*", con la quale si dà atto che il progetto di riorganizzazione dei servizi e passaggio alla tariffazione puntuale presentato da VERITAS e acquisito dal Comune il 15.12.2016 al prot. n. 12125, è in linea con gli indirizzi dell'amministrazione comunale;
- la determina del Direttore N. 46 del 20.12.2016 con la quale, a seguito dell'esame della documentazione presentata dal gestore in house Veritas S.p.A. con Nota del 14 dicembre

2016 (Prot. in entrata del Consiglio di Bacino N. 654 del 15.12.2016) e dell'acquisizione degli esiti della Relazione inviata dall'advisor indipendente Sintesi Srl, selezionato con procedura di evidenza pubblica, si è dato atto che l'Offerta del gestore in house soddisfa i seguenti parametri:

- quello della congruità economica dell'offerta e quindi del rispetto dell'obiettivo di economicità;
- quello inerente ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio previsti dall'art. 192, comma 2 del D.lgs.50/2016;

Vista

- la Relazione ex art. 34 del DL 179/2012 predisposta dal Direttore, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si definisce e si motiva la scelta del modello in house providing per l'affidamento a Veritas Spa del servizio rifiuti urbani nel Comune di Meolo, ed in particolare:
 - si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, dando atto del rispetto delle condizioni poste per l'affidamento in house dall'art. 5 del D.lgs. 50/2016, ed in particolare dell'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società affidataria da parte dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, in nome e per conto dei quali quest'ultimo esercita le funzioni di affidamento del servizio rifiuti urbani;
 - si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando che non sono previste compensazioni economiche a carico dell'Ente affidante o del Comune, in quanto il finanziamento dei costi del servizio è posto integralmente a carico dell'utenza, salvo la facoltà per il Comune di prevedere agevolazioni a fasce meritevoli di utenti a carico del proprio bilancio;
 - si recepisce integralmente la valutazione compiuta, contenuta nella richiamata determina del Direttore N. 46 del 20.12.2016, sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house e sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio previsti dall'art. 192 del D.lgs. 50/2017, tenuto altresì conto che l'assenza di compensazioni economiche a carico dell'Ente affidante o del Comune consente di prescindere dalla verifica dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche di cui al predetto art. 192;

Preso atto

- che nella predetta nota trasmessa al Consiglio di Bacino in data 14.12.2016 il gestore Veritas Spa ha trasmesso il Piano degli investimenti necessari per la prestazione del servizio rifiuti nel Comune di Meolo in costanza di standard di servizio, qualora fosse ad essa affidato il servizio per la durata di 15 anni;
- che il predetto Piano degli investimenti contempla la dotazione di cespiti per l'esercizio del servizio di raccolta e trasporto (contenitori, attrezzature, automezzi), oltreché una componente del tutto marginale (pari allo 0,2%) di fabbricati, non prevedendo invece alcun nuovo intervento infrastrutturale ai sensi dell'art 3-bis, comma 1.bis del DL 138/2011, che nel settore dei rifiuti è costituito dalla realizzazione degli impianti per il trattamento, recupero e riciclo dei rifiuti in capo alla società di gestione del servizio;
- che l'assenza di interventi infrastrutturali nel predetto Piano degli investimenti è motivata dagli accordi contrattuali che il gestore ha stipulato con società proprietarie di impianti previsti dalla programmazione regionale grazie ai quali il gestore ha acquisito la garanzia di poter collocare i rifiuti raccolti nel Comune di Meolo in impianti adeguati per il loro trattamento, recupero e riciclo, con garanzia di sicurezza per la salute dei cittadini e per la tutela dell'ambiente e nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità posti dal D.lgs.

152/2016, senza dover quindi prevedere investimenti per la realizzazione di nuovi impianti ove gli fosse affidato il servizio;

- che pertanto, stante l'assenza di interventi infrastrutturali nel Piano degli investimenti per la gestione del servizio nel Comune di Meolo in caso di affidamento del servizio al gestore Veritas, nell'istruttoria preordinata all'adozione della delibera di affidamento in house del servizio nei tre predetti Comuni non trova applicazione la seconda parte del comma 1-bis dell'art. 3-bis del DL 138/2011 che, solo ove fossero previsti interventi infrastrutturali, richiederebbe la predisposizione di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o società di revisione, in conformità ai recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (cfr. sentenza TAR Brescia n. 691 del 10 maggio 2016, che non accoglie il ricorso per l'annullamento dell'affidamento del servizio rifiuti per asserita violazione dell'art. 3-bis comma 1-bis non rilevando dagli atti l'esistenza di interventi infrastrutturali che ne richiedessero l'applicazione);

Richiamate

- la delibera dell'Assemblea di Bacino n. 9 del 17 maggio 2017 con la quale si è preso atto dell'onere per il Consiglio di Bacino - imposto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016 e regolamentato dalle Linee-guida ANAC N.7 - di registrarsi presso l'apposito Elenco degli Enti affidanti in house tenuto dall'ANAC, onere che condiziona la possibilità per il predetto Ente di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti in house;
- la delibera del Comitato di Bacino N. 12 del 17 maggio 2017 con la quale si è convenuto che, a seguito dei predetti obblighi in capo agli Enti affidanti in house, la presentazione dell'istanza di iscrizione al nuovo Elenco presso l'ANAC da parte del Consiglio di Bacino costituisce un atto propedeutico all'affidamento del servizio rifiuti nei tre Comuni di San Donà di Piave, Meolo e Quarto d'Altino, e si è incaricato il Direttore di predisporre la relativa istanza di iscrizione, acquisendo a tale scopo, presso Veritas S.p.A. e gli organismi di controllo analogo congiunto costituiti dai Comuni soci, la documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house, da presentare anche all'Assemblea di Bacino;

Rilevato

- che, ai sensi delle Linee-Guida guida ANAC N.7 ed in base alla data della loro pubblicazione, la data a partire dalla quale per gli Enti affidanti sarebbe stato possibile avanzare richiesta di iscrizione nel predetto Elenco ANAC e, quindi procedere con nuovi affidamenti in house, era stata fissata al 23 giugno 2017, data che avrebbe consentito al Consiglio di Bacino di rispettare la scadenza del 30 giugno 2017 programmata per la delibera di affidamento del servizio rifiuti nel Comune di Meolo nella richiamata delibera dell'Assemblea di Bacino n. 4/2017;
- che con comunicato del Presidente dell'Autorità Anticorruzione del 10 maggio 2017, pubblicato in data 29 maggio 2017, il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco è stato posticipato al 15 settembre 2017;
- che, ferma restando la valutazione in ordine alla previa presentazione dell'istanza di iscrizione all'Elenco ANAC da parte del Consiglio di Bacino quale condizione per procedere all'affidamento del servizio rifiuti urbani nel Comune di Meolo, è necessario far slittare la delibera dell'Assemblea di Bacino di approvazione di tale affidamento ad una data successiva al 15 settembre 2017;

Rilevato altresì

- che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis del DL 138/2011 la scelta della forma di gestione, da un lato, e l'affidamento della gestione, dall'altro, costituiscono provvedimenti distinti ancorché logicamente interconnessi, atteso che il primo costituisce atto propedeutico rispetto al secondo (vedi TAR Lombardia, sentenza N. 1781/2016 secondo cui l'affidamento

del servizio alla società in house costituisce un provvedimento *"che, giuridicamente e logicamente è successivo alla scelta della forma di gestione"*);

- che la richiamata normativa in materia di obbligo di iscrizione all'Elenco ANAC condiziona l'affidamento del servizio alla previa presentazione dell'istanza di iscrizione, ma non pregiudica la possibilità di adottare già la delibera di scelta della forma di gestione del servizio mediante approvazione della Relazione ex art. 34 del DL 179/2012, ove ne sussistano i presupposti giuridici;

Ritenuto pertanto

- che si possa dar atto che, con la predisposizione della predetta Relazione ex art. 34, si è completata l'istruttoria per la scelta del modello in house quale forma di gestione del servizio rifiuti urbani nel Comune di Meolo, che può essere pertanto sin da subito approvata dall'Assemblea di Bacino;
- che occorra invece demandare ad una prossima seduta, ad avvenuta presentazione all'ANAC dell'istanza di iscrizione al nuovo Elenco degli Enti affidanti in house sulla base della documentazione che sarà sottoposta anche all'Assemblea di Bacino, la conseguente delibera di approvazione dell'affidamento del servizio rifiuti urbani a Veritas Spa per una durata di 15 anni, con il connesso contratto di servizio che disciplinerà il rapporto tra il Consiglio di bacino, il gestore e il Comune di Meolo;
- che la scelta della forma di gestione in house, adottata con la presente delibera e motivata con la predetta Relazione ex art. 34, rende quindi definitivamente acquisita la decisione di affidare a Veritas Spa il servizio rifiuti nel Comune di Meolo, così da legittimare un'ulteriore breve prosecuzione tecnica - fino alla delibera di affidamento del servizio - del servizio già attualmente prestato dalla medesima Veritas Spa nel Comune predetto, al fine di assicurare, senza soluzioni di continuità, la tutela della salute dei cittadini, nonché la salvaguardia dell'ambiente nei territori interessati;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di approvare la Relazione ex art. 34 del DL 179/2012 predisposta dal Direttore, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si definisce e si motiva la scelta del modello in house providing per l'affidamento a Veritas Spa del servizio rifiuti urbani nel Comune di Meolo, ed in particolare:
 - a) si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta, dando atto del rispetto delle condizioni poste per l'affidamento in via diretta ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016, ed in particolare dell'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house da parte dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, in nome e per conto dei quali quest'ultimo esercita le funzioni di affidamento del servizio rifiuti urbani;
 - b) si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, indicando che non sono previste compensazioni economiche a carico dell'Ente affidante in quanto il finanziamento dei costi del servizio è posto integralmente a carico dell'utenza, salvo la facoltà per il Comune di prevedere agevolazioni a fasce meritevoli di utenti a carico del proprio bilancio;
 - c) si recepisce integralmente la valutazione compiuta, contenuta nella determina del Direttore N. 46 del 20.12.2016 richiamata in premessa, sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house e sui benefici per la collettività della forma di gestione

prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio previsti dall'art. 192 del D.lgs. 50/2017, tenuto altresì conto che l'assenza di compensazioni economiche a carico dell'Ente affidante o del Comune consente di prescindere dalla verifica dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche di cui al predetto art. 192,

- 2) di incaricare il Direttore per la pubblicazione della Relazione di cui al punto 1) sul sito istituzionale dell'Ente e per il suo invio agli Enti preposti;
- 3) di approvare conseguentemente la scelta del modello in house providing per l'affidamento a Veritas Spa del servizio rifiuti urbani nel Comune di Meolo, dando mandato al Direttore di comunicarlo al gestore affinché siano prontamente avviate, d'intesa con l'amministrazione comunale, le attività propedeutiche, tecnico-organizzative e di informazione all'utenza, finalizzate all'avvio del nuovo servizio nella sua completezza nel rispetto dei tempi e comunque a decorrere dal primo trimestre 2018;
- 4) di demandare ad una prossima seduta, ad avvenuta presentazione all'ANAC dell'istanza di iscrizione al nuovo Elenco degli Enti affidanti in house, sulla base della documentazione che sarà sottoposta anche all'Assemblea di Bacino, la conseguente delibera di approvazione dell'affidamento del servizio rifiuti urbani a Veritas Spa per una durata di 15 anni, con il connesso contratto di servizio che disciplinerà il rapporto tra il Consiglio di bacino, il gestore e il Comune di Meolo;
- 5) di disporre conseguentemente un'ulteriore breve prosecuzione tecnica - fino alla delibera di affidamento del servizio di cui al punto 4) - del servizio già attualmente prestato dalla medesima Veritas Spa nel Comune predetto, al fine di assicurare, senza soluzioni di continuità, la tutela della salute dei cittadini, nonché la salvaguardia dell'ambiente nei territori interessati.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE
Paolo Diprima
(Firmato)

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, D.Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE
Paolo Diprima
(Firmato)

Si attesta la conformità alla normativa vigente, allo Statuto ed ai Regolamenti.

IL DIRETTORE
Paolo Diprima
(Firmato)

La votazione viene svolta per appello nominale e voto palese, gli scrutatori accertano l'esito della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente, nei seguenti termini:

Presenti	30
Votanti	30
Astenuti	nessuno
Favorevoli	30
Contrari	nessuno

Letto e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Giorgio Talon
(Firmato)

IL SEGRETARIO
Paolo Diprima
(Firmato)

Il documento firmato in originale è conservato presso la sede dell'Ente.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 29/06/2017 rimanendovi per 15 gg consecutivi a tutto il 14/07/2017, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

IL DIRETTORE

Paolo Diprima

(Firmato)